Comune di Taurisano
(Prov. di Lecce)
Tel. 0833. 626400 / Fax 0833. 622442
info@comune.taurisano.le.it
www.comune.taurisano.le.it

L. R. n. 10 del 7 aprile 2014

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI TAURISANO (LE)

ART.1

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Ai sensi dell'art.3 della L. R. 7 aprile 2014, n.10, può partecipare al presente concorso:

a) chi è in possesso della cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002,n.189 *(Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo)* ovvero in possesso di regolare permesso di soggiorno almeno biennale, in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione, che svolge regolare attività di lavoro subordinato o autonomo alla data di pubblicazione del presente bando; sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art.29 comma 3-ter del D.Lvo n. 251 del 19 novembre 2007;

b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località. Ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'art.10 comma 2 della L.R. 10/2014;

d) chi non ha ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore ad € 15.250, giusta delibera di Giunta Regionale n.735 del 25 maggio 2016, pubblicata sul BURP n.67 del 13.06.2016, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 05.08.1978, n. 457, e s.m.i.
Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46, per ogni figlio a carico; qualora

alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi da lavoro dipendente o da pensione, questi, dopo la predetta detrazione, sono calcolati nella misura del 60%.
Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni per il nucleo familiare. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi (es. assegno di maternità, assegno tre figli minori, assegni per libri di testo, assegno per borsa di studio, contributi per abbattimento barriere architettoniche, indennità mensile di frequenza, ecc.), quali pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento;

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni, per il quale si chiede l'assegnazione.
Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- Conviventi more uxorio;
- Ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
- Affini fino al secondo grado e che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati con le lettere c), d), e), f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.

Si precisa che tutti coloro che hanno presentato domanda per il precedente bando, devono rinnovare la stessa, pena la cancellazione dalla vigente graduatoria.

ART.2

RISERVE DI ALLOGGI

Sono fatte salve l'eventuali riserve di alloggi disposte per le particolari situazioni di emergenza abitativa e per i programmi di mobilità, ai sensi degli art. 12, 38 della L.R. n. 10/2014.

ART. 3

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso, devono essere compilate in base allo schema di domanda allegato al presente bando del quale ne forma parte integrante e sostanziale.

I modelli di domanda sono in distribuzione presso:

- l' Ufficio Servizi alla Persona e Comunicazione Istituzionale, via Lopez n. 2, Taurisano (Le) o scaricabili dal sito internet istituzionale www.comune.taurisano.le.it .

Nei predetti moduli è contenuto un questionario cui ciascun concorrente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con esattezza.

Il questionario è formulato in autocertificazione ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso ed alle condizioni il cui possesso dà diritto all' attribuzione dei punteggi.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi delle leggi vigenti e determineranno l'automatica esclusione dal concorso.

ART. 4

DICHIARAZIONI PER L' AMMISSIONE AL BANDO E PER L' ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

Per ammissione al bando, il concorrente deve dichiarare nel modello di domanda:

1. di essere cittadino italiano, ovvero cittadino straniero della Unione Europea ovvero cittadino straniero extracomunitario;

2. di essere residente o di svolgere l'attività esclusiva o principale nel Comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, ovvero di essere destinato a prestare servizio in un nuovo insediamento produttivo in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

3. la composizione del proprio nucleo familiare per il quale si chiede l'assegnazione così come risultante dall' ufficio anagrafe;

4. nel caso in cui del nucleo familiare fanno parte il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti fino al terzo grado, gli affini fino al secondo grado, o persone non legate da vincoli di parentela o affinità, dovrà essere indicata la data di inizio della convivenza che deve risalire ad almeno due anni prima della data di pubblicazione del presente bando;

5. il reddito complessivo conseguito nell' anno 2017 dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare per il quale viene richiesta l'assegnazione;

6. di non essere titolare, né il richiedente e né i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel Comune di Taurisano;

7. di non essere titolare, né il richiedente e né i componenti il suo nucleo familiare, di diritti di cui al precedente punto 6) su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località, adeguato alle esigenze del nucleo familiare. Ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'art.10 comma 2 della L.R. 10/2014, determinati con i criteri di cui all'art.22 della stessa legge;

8. di non aver ottenuto, né il richiedente e né i componenti del suo nucleo familiare, l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

9. di non aver ceduto, né il richiedente e né i componenti il suo nucleo familiare, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

10. il concorrente cittadino straniero extracomunitario deve dichiarare nella domanda di risiedere nel Comune di Taurisano da oltre due anni dalla data di scadenza del bando e di essere in possesso del regolare permesso di soggiorno.

ART.5

DOCUMENTAZIONE

a) - Documenti indispensabili per tutti i concorrenti da allegare alla domanda:

1) dichiarazione personale redatta su modulo disponibile presso l' Ufficio Servizi alla Persona e Comunicazione Istituzionale, via Lopez n. 2, Taurisano (Le) o scaricabili dal sito internet istituzionale www.comune.taurisano.le.it ;

2) informativa privacy per la protezione dei dati personali comunicati;

3) scheda situazione reddituale del nucleo familiare riferita all'anno 2017 ai sensi dell'art.3 della L.R. 10 / 2014;

4) dichiarazione personale del proprio nucleo familiare e se di questo fanno parte il convivente more uxorio, gli ascendenti i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e per gli affini fino al secondo grado la dichiarazione, nelle forme di legge, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sia stata formalizzata da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando, così come indicato all'art.1 del presente bando;

5) per il cittadino straniero, dichiarazione attestante l'esistenza delle condizioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 10/2014. Tale dichiarazione non è necessaria se trattasi di cittadino appartenente ad uno Stato dell'Unione Europea;

6) copia sottoscritta di un documento di identità personale, in corso di validità.

b) - Documenti per l'attribuzione del punteggio ed altri eventuali;

1) attestato dell'ufficio tecnico comunale o dell'ufficio igiene dal quale risultino le caratteristiche dell'alloggio richieste per l'attribuzione del punteggio (improprietà, antigienicità, precarietà, sovraffollamento, ecc);

2) dichiarazione attestante la volontà di formazione della famiglia entro un anno dalla domanda e, comunque, prima dell'assegnazione dell'alloggio;

3) certificato di invalidità civile comprovante lo stato di menomazione che comporti una diminuzione permanente della capacità lavorativa;

4) certificato dell'autorità consolare esistente nel luogo del lavoro, attestante la qualifica di lavoratore emigrato all'estero ed il rientro in Italia, da non più di dodici mesi dalla data del bando di concorso, dell'emigrato e del suo nucleo familiare, per stabilirvi la propria residenza;

5) attestato rilasciato dal Prefetto comprovante la qualifica di profugo;

6) provvedimenti emessi dalle autorità competenti da cui si evinca la necessità dell'abbandono dell'alloggio;

7) provvedimento esecutivo di sfratto, non intimato per immoralità, inadempienza contrattuale (fatta salva la morosità incolpevole), ovvero verbale di conciliazione giudiziaria;

8) ordinanza di sgombero, provvedimento di collocamento a riposo del dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio;

9) attestato del datore di lavoro indicante il luogo di lavoro del dipendente. L'attestato va presentato solo se la distanza fra luogo di lavoro e quello di residenza sia superiore a 40 km.;

10) contratto di locazione registrato da cui risulti che il canone incide in misura non inferiore al 30% sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare del richiedente;

11) ogni altro documento necessario per chiarire o comprovare quanto dichiarato nella domanda.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B), NONCHE' L' EVENTUALE DOCUMENTAZIONE CHE IL CONCORRENTE INTENDE COMUNQUE PRESENTARE, DEVE ESSERE PRODOTTA IN ORIGINALE O COPIA ALLEGATA ALLA DOMANDA, CORREDATA OBBLIGATORIAMENTE DA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA', PENA LA ESCLUSIONE DAL CONCORSO.

ART. 6

RACCOLTA DOMANDE – FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

La domanda relativa al presente bando deve essere presentata esclusivamente a mezzo**:**

- raccomandata a. r. al seguente indirizzo: Comune di Taurisano - Ufficio Servizi alla Persona e Comunicazione Istituzionale - Via Lopez n. 2 – 73056 Taurisano (Le). Farà fede la data del timbro postale di partenza;

- per via telematica, mediante un indirizzo personale di posta elettronica , pec, ovvero di un

proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo pec, comune.taurisano.le@pec.rupar.puglia.it; in caso di invio tramite un delegato, alla pec deve essere allegato il documento di delega alla trasmissione firmato dal richiedente e il documento di riconoscimento del delegato.

La presentazione della domanda deve avvenire entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 18 gennaio 2019 (60 gg. dalla pubblicazione del presente bando all'albo Pretorio on line del Comune).

Il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando nonché a darne comunicazione ad ogni singolo concorrente.

In calce all' elenco sono indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, apportando eventuali modificazioni di punteggio.

Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione Provinciale di edilizia residenziale pubblica, di cui all' articolo 42 della L. R. n. 10/2014 – per il tramite dell'Ufficio comunale competente, il quale, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette le proprie controdeduzioni e a ogni documento utile al rilascio del parere alla suindicata Commissione.

La Commissione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria. Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere della Commissione, provvede all' approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, recuperati e di risulta e conserva la sua efficacia fino a quando non viene aggiornata nei modi previsti dall' art. 7 della Legge Regionale n. 10/2014, cioè, mediante bandi di concorso integrativi.

A norma dell'art. 8 comma 4 della L. R. n. 10/2014 , gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e delle assegnazioni, nonché gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

ART. 7

ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L' assegnazione degli alloggi è effettuata in base all'ordine della graduatoria definitiva e secondo quanto previsto dall'art.10 della L.R.10/2014. In sede di assegnazione sarà verificato quanto dichiarato nella domanda e la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge. Per la determinazione dei canoni di locazione si applicano gli artt. 21 e seguenti della L. R. n. 10/2014.

ART. 8

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L. R. n. 10 del 7 aprile 2014.

Taurisano, 20.11.2018

F.to Il Responsabile Settore Servizi alla Persona

(Dott. Rocco SCHIAVANO)